

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2131

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, ARMATO, CALAZZA, LUCCHESI, SINESIO, SABATINI, BUTTÈ, GITTI

Presentata il 9 aprile 1960

Riconoscimento, agli effetti economici, del servizio prestato dagli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato anteriormente al conseguimento della nomina in ruolo o al collocamento nei ruoli aggiunti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 2 aprile 1958, n. 362, al personale salariato del Ministero della difesa, nominato permanente in virtù del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, è stato riconosciuto, agli effetti economici, tutto il servizio prestato anteriormente alla data di nomina in ruolo.

Successivamente, con la legge 27 maggio 1959, n. 324, a diverse categorie di dipendenti statali sono stati concessi gli scatti di stipendio, oltre alla paga o retribuzione che sarebbe spettata a questi ultimi, ove fossero rimasti nella categoria di provenienza.

In particolare, sulla base degli articoli 11-12 e 13 della predetta legge n. 324, tali benefici vennero estesi alle seguenti categorie:

1°) salariati non di ruolo che alla data del 1° maggio 1948 esplicavano mansioni di natura non salariale, inquadrati nelle categorie impiegatizie non di ruolo o dei ruoli aggiunti in base all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

2°) salariati non di ruolo che posteriormente al 1° maggio 1948 esplicavano mansioni di natura non salariale, inquadrati a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448;

3°) guardiani idraulci inquadrati nelle carriere ausiliarie degli impiegati dello Stato in virtù dell'articolo 1 della legge 23 maggio 1956, n. 498;

4°) salariati non di ruolo passati da una categoria di temporanei ad altra superiore;

5°) salariati di ruolo provenienti da una categoria di temporanei.

Da tali benefici sono rimasti invece, inespiegabilmente esclusi i lavoratori assunti come impiegati non di ruolo che hanno conseguito la nomina ad impiegati di ruolo organico, quelli assunti come salariati, che hanno conseguito, mediante pubblico concorso, la nomina ad impiegati di ruolo organico e quelli, infine, assunti con denominazioni diverse, nominati o confermati dopo nelle categorie degli avventizi ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 aprile 1947, n. 207, e successivamente collocati in ruoli speciali transitori prima e nei ruoli aggiunti poi.

Poiché non si vede la ragione di una tale disparità di trattamento, che tra l'altro, si ripercuote negativamente sull'andamento dei servizi, ci si è permessi di formulare la presente proposta di legge.

L'ingiustizia qui rappresentata risulta aggravata laddove si pensi che per effetto dei miglioramenti di cui all'articolo 11 della surrichiamata legge n. 324, i beneficiari godono di un trattamento economico sensibilmente superiore a quello dei loro colleghi esclusi.

Tale disparità, appare stranamente ingiusta, quando si consideri che quest'ultimi — oltre ad essere nella quasi totalità più anziani — sono di solito chiamati a disimpegnare, data la loro maggiore esperienza d'impiegati, mansioni superiori a quelle dei primi.

Urge, pertanto, per ragioni di equità e giustizia, eliminare il grave stato di sperequazione venutosi a creare, riconoscendo al personale in questione, agli effetti economici, il servizio prestato anteriormente al conseguimento della nomina di servizio nei ruoli aggiunti.

A tale scopo tende appunto, la presente proposta di legge che altro non rappresenta se non una doverosa riparazione verso i lavoratori che hanno fedelmente servito le Amministrazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli impiegati non di ruolo che abbiano conseguito o conseguano la nomina a impiegati di ruolo, in sede di prima applicazione del trattamento economico previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, è riconosciuto ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, l'intero servizio comunque prestato prima della nomina.

ART. 2.

Ai salariati che abbiano conseguito o conseguano la nomina ad impiegati di ruolo, in sede di prima applicazione del trattamento economico previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sono riconosciuti, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, i due terzi del servizio prestato prima della nomina.

ART. 3.

Al personale collocato nei ruoli aggiunti, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e nei confronti del quale non sia applicabile l'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324, in sede di prima applicazione del trattamento economico previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, è riconosciuto, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, l'intero servizio comunque prestato anteriormente al collocamento dei ruoli stessi.

ART. 4.

Agli impiegati di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, in caso di promozione o di collocamento nella qualifica superiore, spettano gli aumenti periodici di stipendio riferiti al servizio comunque prestato anteriormente al conseguimento della nomina in ruolo o all'inquadramento nei ruoli aggiunti, ridotto di un terzo.

ART. 5.

Agli impiegati di cui all'articolo 2 della presente legge, in caso di promozione, spettano gli aumenti periodici di stipendio riferiti al servizio prestato da salariato, ridotto della metà.

ART. 6.

Ove nel computo del servizio di cui ai precedenti articoli rimanga una frazione di tempo inferiore al numero degli anni richiesti per ciascun aumento periodico, tale frazione è valutata ai fini del successivo aumento.

ART. 7.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio.